

Regolamento

**PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI  
REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 18.01.2002  
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n° 25 del 28.03.2002

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI**

## **Art.1**

**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali.

## **Art.2**

**(Applicazione di disposizioni della Legge n.689/81)**

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della Legge n.689/81, con individuazione del minimo edittale € 51 e del limite massimo in € 516.

## **Art.3**

**(Pagamento in via breve)**

1. A fronte della violazione di disposizioni dei regolamenti e di ordinanze comunali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge n.689/81.

2. L'organo accertatore, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, determinerà l'importo della sanzione per il pagamento in misura ridotta, sulla base di quanto disposto dall'art.16 comma 1 della legge n.689/81, e cioè, un terzo del massimo, o se più favorevole al trasgressore, il doppio del minimo, come nel caso di specie da quantificarsi in € 103.

3. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art.17 della Legge n.689/81, in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione, applicherà le disposizioni rispettivamente di cui agli artt.11 e 18 della Legge n.689/81, e l'importo da ingiungere per il relativo pagamento sarà rimesso alla libera valutazione della stessa autorità, che potrà quantificarlo fra il minimo imposto dal punto precedente, e cioè li € 51 ed il massimo di € 516.

4. Sono poste a carico del trasgressore e del soggetto solidale, le spese di procedimento e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza – ingiunzione.

Art.4  
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti e del dispositivo delle Ordinanze del Comune di Serrenti sino ad un eventuale ridefinizione della materia con legge.

3. Per le violazioni alle Ordinanze del Comune a cui non sia stata data, dopo l'emissione del verbale di violazione, spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, il Comune procederà secondo le norme dettate dall'art.54, comma 4, del D.Lvo n.267/00, all'esecuzione d'ufficio.

4. I proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta ovvero dal pagamento delle ordinanze-ingiunzione, spettano al Comune.

5. Per quanto non espressamente indicato, si ritengono pienamente applicabili, i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689, come previsto dall'art.12 della stessa Legge.

=====